



## **Swiss Life Dialogue Event**

**Italia - Scambio di Informazioni, Voluntary Disclosure e Private Life Insurance**

# **Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters**

*“Scambio di Informazioni, Voluntary Disclosure e Private Life Insurance”*

Lugano / Luxembourg, 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> February 2015


Swiss Life (Luxembourg) S.A. – Alessandro Tulli, CRO

# Agenda

## *Topic : Automatic Exchange of Information (AEoI)*

- General Regulatory Context
- Single global standard for information exchange
- CRS and MCAA
- Political developments
- General information on the CRS
- Summary comparison: Scope of reporting
- Summary comparison: In scope entities and products
- Cornerstones of the CRS – Timeline
- Upcoming steps in the EU decision-making process
- Conclusion

# General Regulatory Context



# Single global standard for information exchange

- The **Common Reporting Standard (“CRS”**, formally referred to as the **Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information**), is an information standard for the automatic exchange of information (“AEOI”), developed by the OECD. The goal of the CRS is mostly congruent with FATCA – but extends the scope of information to be collected and reported.
- On 29 October 2014, **51 jurisdictions signed** a multilateral competent authority agreement to automatically exchange information based on Article 6 of the Multilateral Convention. This agreement specifies the details of what information will be exchanged and when, as set out in the Standard.
- Under the single global standard, jurisdictions obtain information from their financial institutions and **automatically exchange that information** with other jurisdictions on an annual basis.
- This standard sets out the financial account information to be exchanged, the financial institutions that need to report, the different types of accounts and taxpayers covered, as well as common due diligence procedures to be followed by financial institutions.
- *It consists of two components:*
  - a) the Common reporting Standard (“CRS”) contains the reporting and due diligence rules to be imposed on financial institutions*
  - b) the Model Competent Authority Agreement (“MCAA”) contains the detailed rules on the exchange of information between competent authorities*

# CRS and MCAA

## CRS

- The **CRS contains the reporting and due diligence standard** that underpins the automatic exchange of financial account information.
- A jurisdiction implementing the CRS must have rules in place that require financial institutions to report information consistent with the scope of reporting and to follow due diligence procedures according to the CRS.

## MCAA

- The **Model CAA links the CRS and the legal basis for the exchange** (such as the Convention or a bilateral tax treaty) allowing the financial account information to be exchanged and providing rules for the modalities of the exchange as well as representations on confidentiality, safeguards and the existence of the necessary infrastructure for an effective exchange relationship.
- For simplification purposes: This presentation will not distinguish between CRS and MCAA, the following slides will use the term CRS only, to be understood as the “Standard” containing the CRS and the MCAA.

# Political developments – CRS (1/2)

## OECD:

- **February 13 2014:** OECD published the «Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information» (Common Reporting Standard «CRS»).
- **July 21 2014:** OECD published the Commentary to «Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters».
- **October 29 2014:** Meeting of the «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes»:
  - 51 Countries signed a «Multilateral Competent Authority Agreement» (MCAA).
  - The MCAA intends a first Information Exchange in 2017\* (based on the information of 2016) \*\*.

\* Except for Albania, Aruba and Austria which agreed to a first delivery in 2018.

\*\* A total of 93 jurisdictions have indicated that they will implement reciprocal automatic exchange of information. 58 of those countries (incl. DE, FR, LI, LU) will start in 2017, the remaining 35 jurisdictions (incl. CH, SG) agreed to exchange information from 2018 onwards.

## EU:

- **June 13 2013:** European Commission proposes amendments to the current automatic exchange of information.

The EU-draft follows the FATCA methodology but is tougher due to the fact that more detailed data is required. The European Commission intends to define a much broader framework including dividends, capital gains, account balances and other financial income.

## EU:

- **October 14 2014:** Council of the EU agrees to extend automatic exchange of information based on the directive 2011/16/EU\* on administrative cooperation in the field of direct taxation. The directive provides for the mandatory automatic exchange of information on certain categories of income held by taxpayers in member states other than their state of residence. Furthermore, the member states must consider any scope extension to face and reply to any local specificity. It sets out a step-by-step approach for extending this provision to new categories of income and capital.

The EU has approved an EU-wide AEOI\*\*-standard based on the CRS / FATCA.

\*The EU Savings Directive will likely be repealed by the EU Commission in view of the integration of the CRS in the Administrative Cooperation Directive.

\*\* Automatic Exchange of Information.

# Political developments – CRS (2/2)

51 Jurisdictions sign multilateral competent authority agreement on 29 October 2014

Jurisdiction	Intended first exchange of information
ALBANIA	2018
ANGUILLA	2017
ARGENTINA	2017
ARUBA	2018
AUSTRIA	2018
BELGIUM	2017
BERMUDA	2017
BRITISH VIRGIN ISLANDS	2017
CAYMAN ISLANDS	2017
COLOMBIA	2017
CROATIA	2017
CURAÇAO	2017
CYPRUS	2017

Jurisdiction	Intended first exchange of information
CZECH REPUBLIC	2017
DENMARK	2017
ESTONIA	2017
FAROE ISLANDS	2017
FINLAND	2017
FRANCE	2017
GERMANY	2017
GIBRALTAR	2017
GREECE	2017
GUERNSEY	2017
HUNGARY	2017
ICELAND	2017
IRELAND	2017

Jurisdiction	Intended first exchange of information
ISLE OF MAN	2017
ITALY	2017
JERSEY	2017
KOREA	2017
LATVIA	2017
LIECHTENSTEIN	2017
LITHUANIA	2017
LUXEMBOURG	2017
MALTA	2017
MAURITIUS	2017
MEXICO	2017
MONTSERRAT	2017
NETHERLANDS	2017

Jurisdiction	Intended first exchange of information
NORWAY	2017
POLAND	2017
PORTUGAL	2017
ROMANIA	2017
SAN MARINO	2017
SLOVAK REPUBLIC	2017
SLOVENIA	2017
SOUTH AFRICA	2017
SPAIN	2017
SWEDEN	2017
TURKS & CAICOS	2017
UNITED KINGDOM	2017

# General information on the CRS

- The CRS is based on the **Model 1 IGA approach under FATCA**, therefore system and process synergies for Model 1 IGA solutions should be available.
- The **volume of data** required to be collected, analysed and reported under the CRS will be **significantly larger** than under FATCA.
- The scope of the CRS includes **residents of any participating jurisdiction** whilst FATCA only requires the identification of US persons.
- **CRS does not have de minimis thresholds for individuals.**
- Unlike FATCA, there is no additional threshold for pre-existing cash value insurance contracts to qualify as out-of-scope of the CRS, i.e. the USD 250k threshold for preexisting cash value insurance contracts as under FATCA will not apply.
- In certain areas, the Standard leaves **some room for interpretation** regarding the local implementation rules.
- Group Tax CRS **Guidelines will provide minimal requirements.**
- It is expected that FIs will **only need to spot clear discrepancies** between information received from the account holders and other indicia internally available.

# Summary comparison: Scope of reporting

Information	FATCA*	CRS**
Name, Address and TIN	YES	YES
Account Number	YES	YES
Jurisdiction(s) of residence	NO	YES
Date and place of birth***	NO	YES
Account balance / value	YES	YES
Aggregated payments made to account during calendar year (gross amounts) – Further information for custodial accounts	YES	YES
New account opening procedures must be in place	1.7.2014	1.1.2016

\*See Treas. Reg. §1.1471-4(d)(3)(ii); \*\*CRS Commentary (B)(I)(A)(3); \*\*\*depending on FI's jurisdiction

# Summary comparison: In scope entities and products

- Reporting financial institutions under the CRS are
  - Depository and custodial institutions,
  - Investment entities,
  - Specified insurance companies.
- Reportable accounts under CRS are
  - Depository and custodial accounts,
  - Cash value insurance and annuity contracts,
  - Certain equity or debt interest in a financial institution.


**Both reporting FIs and reportable accounts are very close to covered FIs and accounts under FATCA – but, depending on the yet to be enacted national implementation laws, likely not completely congruent.**

**Thus, no 1:1 transfer of past findings.**


**Generally speaking, there are less exemptions under the CRS compared to FATCA**

# Cornerstones of the CRS – Timeline

DE, FR, LI, LU



CH\*, SG



## Automatic exchange of Information (AEoI) – Common reporting standard (CRS)

All in-scope products

### Savings Products

What ?

Name

Address

Account Number

Account balance

Tax Payer ID #

Date & Place of Birth

Premium contribution of the year

Gross proceeds

### Capitalisation Products

Regulatory Timetable

**1<sup>st</sup> Jan 16** : Procedures in force date and reportable fields become mandatory

**31<sup>st</sup> Dec 16** : Listing of High Value (>1MEUR) pre-existing accounts

**March 17** : First CRS report to Lux authorities

**Sept 17** : Luxembourg first report to external world

**31<sup>st</sup> Dec 17** : Listing of Low Value (<1MEUR) pre-existing accounts

How ?

SLL reports to Luxembourg authorities on all 8 criteria mandatorily captured in file **AND** in IT technical system

*Reporting format AND final criteria List to be confirmed*

### Annuity Products

SLL Timetable

Data capturing

Pre-existing accounts : **Overdue**  
New accounts : **1<sup>st</sup> January 2016**

Reporting design

**31<sup>st</sup> October 2016**

Reporting

**March 2017**

NB :

- *Insurance product scoped in list to be finalized. Endowment products (PC – LAP GERMANY Capital) & Pension insurance products (PSI) status still to be determined.*
- *As per Ernst&Young (conference 16<sup>th</sup> Dec) - EU Saving Directive will be out of date and probably repealed in light of Directive on Administrative Cooperation (DAC2) and OECD CRS.*

Swiss Life Dialogue Event

# ***SCAMBIO DI INFORMAZIONI, VOLUNTARY DISCLOSURE E PRIVATE LIFE INSURANCE***

Lugano, 24 febbraio 2015

Lussemburgo, 25 febbraio 2015

# Cos'e' la «*Voluntary Disclosure*» (V.D.) ?

La V.D. è una procedura finalizzata alla regolarizzazione:

- I. degli investimenti e delle attività di natura finanziaria (*i.e.*, liquidità e titoli, polizze vita, immobili, barche, gioielli e opere d'arte) costituite o detenute all'estero, direttamente o per interposta persona, in violazione di norme tributarie; e
- II. della posizione fiscale di contribuenti che non hanno adempiuto correttamente ai propri obblighi dichiarativi.

La V.D. si concretizza mediante la presentazione di apposita richiesta di accesso alla procedura all'Amministrazione Finanziaria fino al 30/09/2015 unicamente per le violazioni commesse in sede di dichiarazione dei redditi fino al 30/09/2014 (*i.e.* periodo di imposta 2013).

La richiesta di accesso dovrà essere accompagnata da apposita relazione esplicativa predisposta dal professionista, unitamente alla documentazione di supporto (eventualmente tradotta in italiano qualora prodotta in lingua straniera).

# Soggetti Interessati

La V.D. riguarda:

- I. tutti i soggetti residenti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (*i.e.*, persone fisiche, enti non commerciali, trust, società semplici, soggetti equiparati) [cd V.D. internazionale], ma anche
- II. soggetti diversi dai precedenti (e.g. società di capitali, società di persone o enti commerciali residenti) per le violazioni di obblighi dichiarativi eventualmente commesse [cd V.D. nazionale].

La procedura è inammissibile nel caso in cui siano iniziati:

- I. accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e/o
- II. procedimenti penali tributari a carico degli interessati, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della V.D. medesima.

# I Vantaggi della V.D.

La V.D. ha effetti premiali prevedendo:


- I. la riduzione fino alla metà delle sanzioni previste per le violazioni in materia di obblighi di monitoraggio fiscale;
- II. la riduzione di un quarto della sanzione minima applicabile alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute;
- III. la non punibilità di alcuni reati di natura tributaria, nonché delle condotte di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed auto-riciclaggio commesse in relazione ai medesimi reati tributari.

In caso di pagamento immediato delle passività fiscali, le sanzioni derivanti dalla procedura sono ulteriormente ridotte:

- I. ad 1/3, per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (pagamento entro 60 giorni);
- II. ad 1/6, per le violazioni in materia di imposte sui redditi (pagamento entro 15-20 giorni).

# Periodi di Imposta Oggetto di V.D.

La V.D. avrà ad oggetto tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, non siano scaduti i termini per la contestazione o l'accertamento delle violazioni tributarie da parte dell'Amministrazione Finanziaria:



# Sanzioni in Materia di Monitoraggio Fiscale

Le sanzioni per la violazione di norme sul monitoraggio fiscale sono applicate in misura proporzionale agli importi non dichiarati, pari:

I. alla metà del minimo se:

- a) le attività vengono trasferite in Italia (anche tramite rimpatrio giuridico) o in Stati UE o SEE White-list; o
- b) le attività trasferite nei predetti Stati erano già ivi detenute; ovvero
- c) in mancanza di rimpatrio delle attività, il contribuente rilascia all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere all'Amministrazione Finanziaria tutti i dati relativi alle attività estere;

II. al minimo ridotto di un quarto negli altri casi.

Paese di detenzione	Paese di destinazione	Sanzione ordinaria	Sanzione ridotta V.D.	Sanz. pag.to immediato
White-list o Black-list con accordo sullo scambio informazioni (e.g. Svizzera)	<i>Italia o Stati UE o SEE White-list o autorizzazione all'intermediario</i>	3%	1,5%	0,5%
	<i>Altri paesi</i>	3%	2,25%	0,75%
Black-list	<i>Italia o White-list o autorizzazione all'intermediario</i>	6%	3%	1%
	<i>Altri paesi</i>	6%	4,5%	1,5%

# Sanzioni in Materia di Imposte sui Redditi

Non sono previsti sconti su imposte e interessi relativi ai redditi derivanti dagli investimenti e attività oggetto di V.D. ma solo sulle sanzioni.

Paese di generazione del reddito	Paese di detenzione delle attività	Infedele dichiarazione			Omessa dichiarazione		
		Sanzione minima	Sanzione ridotta V.D.	Sanz. pag.to immediato	Sanzione minima	Sanzione ridotta V.D.	Sanz. pag.to immediato
Italia	White-list o Black-list con accordo sullo scambio	100%	75%	12,5%	120%	90%	15%
	Black-list	200%	150%	25%	240%	180%	30%
Estero	White-list o Black-list con accordo sullo scambio	133%	100%	16,6%	160%	120%	20%
	Black-list	267%	200%	33,4%	320%	240%	40%

# Calcolo Forfettario

Su istanza del contribuente, qualora la media degli ammontari delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della V.D. non ecceda i 2 milioni di euro:

- I. la rendita finanziaria delle suddette attività finanziarie viene forfetariamente determinata nella misura del 5% del valore complessivo della loro consistenza al termine di ciascun esercizio;
- II. l'aliquota dell'imposta da versare è in questo caso pari al 27% (con un impatto quindi dell'1,35% per ciascun anno).

# Esempio di V.D. – 1

Ipotesi: architetto con provvista all'estero in un paese Black-list (e.g. Principato di Monaco) dall'anno 2011, derivante da redditi di lavoro autonomo non dichiarati pari ad € 1m. Rendimento annuo pari al 7%. Rimpatrio delle attività in Italia a seguito di V.D.

Periodo di imposta	2011	2012	2013	Totale
<b>Valore attività</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 1.070.000</b>	€ 1.144.900	
<b>Sanzioni monitoraggio (1% valore attività)</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.700</b>	<b>€ 11.449</b>	<b>€ 32.149</b>
<b>Redditi</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 70.000</b>	€ 74.900	
<b>Imposte sui redditi</b> <i>(e.a. 43% IRPEF)</i>	<b>€ 430.000</b>	<b>€ 14.000</b> <i>(e.a. 20%)</i>	€ 14.980 <i>(e.a. 20%)</i>	<b>€ 458.980</b>
<b>IVAFE</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 1.070</b> <i>(i.e. 0.1%)</i>	€ 1.717 <i>(i.e. 0.15%)</i>	<b>€ 2.787</b>
<b>Totale imposte</b>	<b>€ 430.000</b>	<b>€ 15.070</b>	<b>€ 16.697</b>	<b>€ 461.767</b>
<b>Sanzioni imposte</b> <i>(Totale imposte *2 *75% *1,33 / 6)</i>	<b>€ 142.975</b>	<b>€ 5.011</b>	<b>€ 5.552</b>	<b>€ 153.538</b>
<b>Totale passività fiscali</b>	<b>€ 582.975</b>	<b>€ 30.781</b>	<b>€ 33.698</b>	<b>€ 647.454</b>

# Esempio di V.D. – 2

Ipotesi: imprenditore contraente di polizza sottoscritta nel 2009 con assicurazione lussemburghese in LPS senza opzione per la sostituzione di imposta e senza intervento di intermediari finanziari italiani. Premio € 2m, riscatto nel 2010 per € 0,5m (valore polizza € 2,2m), valore di mercato 2012 € 1,9m, riscatto nel 2013 per € 0,2m (valore polizza € 1,8m). Mandato fiduciario senza intestazione a società fiduciaria italiana a seguito di V.D.

Periodo di imposta	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
<b>Valore attività</b>	<b>€ 2.000.000</b>	<b>€1.545.455</b>	<b>€1.545.455</b>	<b>€1.545.455</b>	<b>€ 1.800.000</b>	
<b>Sanzioni monitoraggio (0,5% valore attività)</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 7.727</b>	<b>€ 7.727</b>	<b>€ 7.727</b>	<b>€ 9.000</b>	<b>€ 42.181</b>
<b>Redditi</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 45.455</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 28.283</b>	
<b>Imposte sui redditi</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 5.682 (e.g. 12,5%)</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 5.657 (e.g. 20%)</b>	<b>€ 11.339</b>
<b>IVAFE</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 1.900 (i.e. 0,1%* €1,9m)</b>	<b>€ 2.700 (i.e. 0,15%* 1,8m)</b>	<b>€ 4.600</b>
<b>Totale imposte</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 5.682</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 1.900</b>	<b>€ 8.357</b>	<b>€ 15.939</b>
<b>Sanzioni imposte (Totale imposte *75% *1,33 / 6)</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 945</b>	<b>N.A.</b>	<b>€ 316</b>	<b>€ 1.389</b>	<b>€ 2.650</b>
<b>Totale passività fiscali</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 14.354</b>	<b>€ 7.727</b>	<b>€ 9.943</b>	<b>€ 18.746</b>	<b>€ 60.770</b>

# Alcune tematiche aperte

- I. Esclusione dal raddoppio dei termini di accertamento nelle ipotesi di violazione del monitoraggio fiscale mediante detenzione delle attività in stati Black-list (cd. emendamento Sanga).
- II. Possibili effetti dell'approvazione del D.lgs. sulla «certezza del diritto» sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati penali tributari.
- III. Possibile detrazione delle imposte pagate all'estero sugli eventuali redditi oggetto di V.D. nella determinazione del debito di imposta.
- IV. Possibile l'applicazione del cumulo giuridico vs. cumulo materiale nel calcolo delle sanzioni.
- V. Eventuale preclusione dell'istanza di V.D. per tutti i periodi di imposta accertabili in presenza di cause ostative per un solo di tali periodi di imposta.

# Confronto tra ravvedimento operoso e V.D.

	Ravvedimento operoso	<i>Voluntary disclosure</i>
<b>Ambito oggettivo</b>	<i>E' il contribuente che decide quali violazioni specifiche</i>	<i>Autodenuncia completa, veritiera e spontanea con indicazione delle violazioni</i>
<b>Applicabilità cumulo giuridico</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Necessari chiarimenti</b>
<b>Compensazione con crediti di imposta</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
<b>Possibilità di pagamento rateale</b>	<b>No</b>	<b>Si, 3 rate mensili</b>
<b>Effetti penali</b>	<i>Il pagamento delle passività fiscali costituisce solamente</i>	<i>Non punibilità di alcuni reati tributari</i>

In presenza di una c.d. «causa ostativa» (e.g. notifica di un PVC) non si potrebbe procedere con la V.D.. Tuttavia tale causa potrebbe essere eliminata per mezzo del ravvedimento operoso (e.g. con sanzioni ridotte ad 1/5) consentendo l'accesso alla V.D. (Circ. 6/E del 19/02/2015, para. 15.4).



# VOLUNTARY DISCLOSURE

QUADRO NORMATIVO

CASISTICA - LE OPZIONI PER CHI DEVE REGOLARIZZARE  
ATTIVITA' IN SVIZZERA

FEBBRAIO 2015

## > L'AUTORICICLAGGIO

Viene introdotto il nuovo reato di «autoriciclaggio» che colpisce l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione o dal concorso alla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000, con la riduzione alla metà se il reato presupposto è punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

## > L'AUTORICICLAGGIO

Il reato di autoriciclaggio si compie nel momento in cui il reo reimpiega o movimenta i proventi del reato e ciò potrebbe avvenire anche a molti anni di distanza da quando il reato presupposto è stato compiuto. Da quel momento (utilizzo o movimentazione) decorre il tempo della **prescrizione** (otto anni).

## > L'ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO

Il professionista incaricato della presentazione della domanda di VD e l'intermediario che accoglierà i capitali in corso di emersione, in applicazione degli artt. 18 e ss del D.Lgs 231/07 devono esperire l'adeguata verifica del cliente.

Il MEF con comunicazione Prot: DT 8624 del 31/01/2014 ha precisato che si «*le esimenti previste dal decreto legge operano unicamente sul piano fiscale. Ne consegue che, a fini di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle predette norme non vale, in alcun modo, a qualificare di per sé come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero.*

## > L'ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO

Per i professionisti è intervenuta nei giorni scorsi una Risoluzione della Commissione finanze della Camera con cui si è sancito che se l'attività del professionista è «*limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure*» e «*non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi di segnalazione connessi alla disciplina dell'autoriciclaggio*».

Dopo il conferimento dell'incarico, il professionista si trova nella medesima difficile posizione degli intermediari che, in assenza di una specifica deroga, dovrebbero ritenere di provenienza illecita tutti i capitali in corso di emersione, anche quelli formati attraverso la commissione dei reati per i quali l'art. 5-quinquies del DDL esclude la punibilità.

# > GLI “SNODI” DELLA VD

- > Scelta del professionista (*commercialista / legale / penalista*).
- > Scelta della localizzazione dei beni (*Svizzera / Lussemburgo / Italia / ?*).
- > Modalità di detenzione dei beni se si sceglie di rimanere all'estero  
(*Diretta / Diretta con incarico a fiduciaria italiana / Intestazione a fiduciaria italiana*).

## > GLI “SNODI” DELLA VD (2)

- > Scelta del regime di determinazione dei redditi non dichiarati (*analitico/forfetario*).
- > Autorizzazione all’intermediario estero per la trasmissione dei dati (*in caso di detenzione diretta*).
- > Differenti opzioni in termini di adempimenti fiscali *post* anno d’imposta 2014.

# > LA RILEVANZA DELLE SCELTE

- > Le scelte attuate con riferimento ai premessi “snodi” della VD determinano scenari differenti:
  - » sia in termini di costi, fiscali e non, della procedura di VD;
  - » sia in termini di effetti a regime sulla fiscalità e operatività.

# > Scenario 1: mantenimento delle attività all'estero

**IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI MANTENERE LE ATTIVITÀ FINANZIARIE/POLIZZE ALL'ESTERO, TRASFERENDOLE AD UNA RELAZIONE APERTA DA UNA FIDUCIARIA ITALIANA A PROPRIO NOME MA PER CONTO DEL CLIENTE STESSO (C.D. "RIMPATRIO GIURIDICO").**

- » La soluzione prospettata è assimilata al trasferimento delle attività in Italia e pertanto il cliente otterrà senza ulteriori condizioni i menzionati benefici di riduzione delle sanzioni e di riduzione dei termini di accertamento.
- » Per l'anno fiscale 2014 e per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2015 e la data di trasferimento delle attività al conto della fiduciaria, il cliente avrà comunque l'obbligo di: (i) presentare la dichiarazione dei redditi, compilando i quadri del Modello Unico relativi ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero ed il quadro RW; (ii) calcolare e versare le imposte relative ai predetti redditi; (iii) calcolare e pagare l'IVAFE.

## > Scenario 1: (segue)

- > A partire dalla data di trasferimento delle attività sul conto della fiduciaria il cliente:
  - » sarà esonerato da qualunque obbligo dichiarativo ai fini fiscali italiani
  - » non dovrà pagare imposte sui redditi (sarà la fiduciaria ad agire da sostituto d'imposta)
  - » non dovrà pagare l'IVAFE, ma l'imposta di bollo ordinaria, in acconto e a saldo in sede di rendicontazione da parte della fiduciaria.
- > Per l'amministrazione dei beni il cliente potrà liberamente decidere se: (i) stipulare, tramite la fiduciaria, un mandato di gestione alla banca estera o ad un gestore esterno, (ii) impartire di volta in volta istruzioni alla fiduciaria o (iii) a determinate condizioni, farsi rilasciare procura amministrativa dalla fiduciaria stessa.

## > Scenario 2: mantenimento delle attività all'estero

**IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI MANTENERE LE ATTIVITÀ FINANZIARIE/POLIZZE ALL'ESTERO, AFFIDANDOLE IN AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE AD UNA FIDUCIARIA ITALIANA (C.D. "MASI").**

- » Anche questa soluzione, applicabile però a determinate condizioni, è assimilata al trasferimento delle attività in Italia e pertanto il cliente otterrà senza ulteriori condizioni i menzionati benefici di riduzione delle sanzioni e di riduzione dei termini di accertamento.
- » Per l'anno fiscale 2014 e per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2015 gli obblighi dichiarativi in capo al cliente sono i medesimi di cui allo Scenario 1.
- » Per l'amministrazione dei beni il cliente potrà decidere se: (i) stipulare un mandato di gestione alla banca estera o ad un gestore esterno, (ii) impartire di volta in volta le istruzioni alla banca stessa.

# > Scenario 3: mantenimento delle attività all'estero

**IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI MANTENERE LA RELAZIONE DIRETTA CON LA BANCA ESTERA SENZA AFFIDARE LE PROPRIE ATTIVITÀ/ POLIZZE IN AMMINISTRAZIONE AD UNA FIDUCIARIA.**

- In sede di richiesta di collaborazione volontaria, come ricordato, al fine di ottenere:
  - » la riduzione delle sanzioni per le violazioni dell'obbligo della compilazione del quadro RW dal 2,25% all'1,5% e
  - » la riduzione del termine di accertamento da 8 anni a 4 anni (in caso di infedele dichiarazione e in assenza di fattispecie aventi rilevanza penale),
  - » il cliente dovrà rilasciare alla banca estera l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allegare alla richiesta copia di tale autorizzazione controfirmata dalla banca.

# > Scenario 3: mantenimento delle attività all'estero

- > A partire dall'anno fiscale 2014 avrà quindi l'obbligo di:
  - » presentare la dichiarazione dei redditi, compilando i quadri del Modello Unico relativi ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute in all'estero ed il quadro RW
  - » calcolare e versare, in acconto e a saldo secondo le regole previste per l'IRPEF, le imposte relative ai predetti redditi (sostitutiva ad aliquota del 26% per le rendite finanziarie per le quali la stessa sia applicabile e ad aliquota marginale negli altri casi)
  - » calcolare e pagare, in acconto e a saldo secondo le regole previste per l'IRPEF, l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, conto correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

# ARGOS NEL “PERCORSO” DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE (A)

- Il cliente dà incarico al professionista per la valutazione della VD, al fine di analizzare il caso da una latitudine fiscale nonché penale.
- Il cliente indica al professionista la volontà di avvalersi della fiduciaria, sottoscrivendo una proposta di mandato fiduciario.
- Il professionista presenta l’istanza di Collaborazione Volontaria (VD) allegando, al fine di ottenere i benefici descritti, il mandato fiduciario.

# ARGOS NEL “PERCORSO” DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE (B)

- Il cliente dà incarico alla fiduciaria per il cd. servizio “dichiarativo” in relazione alle annualità non “coperte” dalla VD come prima descritto.
- La fiduciaria elabora i quadri della dichiarazione dei redditi che il cliente potrà consegnare al proprio commercialista ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

# ARGOS NEL “PERCORSO” DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE (C)

- A partire dall'accettazione del mandato fiduciario, con o senza intestazione, i beni possono essere trasferiti in amministrazione alla fiduciaria.
- A partire dalla data di assunzione in amministrazione dei beni (ingresso nel rapporto), la fiduciaria si occupa della relativa fiscalità (sostituzione d'imposta).
- La fiduciaria elabora i quadri della dichiarazione Unico 2015 relativi ai beni esteri detenuti - e per le operazioni compiute - sino a predetta data.

# **Esigenze tipiche dei clienti e Private Life Insurance come strumento ottimale post-regolarizzazione**

Lugano / Luxembourg, 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> February 2015

# Esigenze tipiche dei clienti

Protezione del capitale e tutela  
dell'investitore

Flessibilità

Client

Trattamento fiscale  
favorevole

Compliance

Pianificazione successoria

## I vantaggi della polizza vita come strumento post regolarizzazione

- **Compliance:** prodotto interamente riconosciuto ed accettato dall'ordinamento Italiano ed Europeo, sviluppato in collaborazione con principali studi legali;
- **Gestione patrimoniale:** attivi custoditi presso primari istituti bancari italiani o esteri e gestiti secondo la strategia di investimento prescelta (unit-linked);
- **Pianificazione successoria:** libera determinazione dei beneficiari e delle regole di distribuzione tra gli stessi, non applicazione delle imposte di successione e, entro certi limiti, delle imposte sui redditi;
- **Differimento fiscale:** gli attivi sottostanti la polizza vita e i redditi derivanti dagli investimenti sono soggetti a tassazione solo in caso di riscatto parziale o totale ed, entro certi limiti, in caso di decesso della/e persona/e assicurata/e;

# I vantaggi della polizza vita come strumento post regolarizzazione

- **Ottimizzazione fiscale:** tassazione pro-quota dei redditi di capitale derivanti da riscatti parziali;
- **Obblighi dichiarativi semplificati:** i redditi derivanti dagli investimenti sottostanti la polizza vita non sono soggetti agli obblighi dichiarativi (ai sensi della normativa domestica e della Direttiva Risparmio). Solo il valore complessivo della polizza vita deve essere dichiarato (semplificazione e privacy patrimoniale/finanziaria);
- **Protezione del contraente:** la più elevata protezione all'interno dell' UE garantita dalla normativa Lussemburghese in caso di fallimento della compagnia assicurativa e/o della banca custode
- **Gestione della polizza vita:** il contraente ha, con Swiss Life, la possibilità di scegliere il regime applicabile alla polizza vita, *i.e.* con o senza sostituto di imposta



The future starts here.